



COMUNE DI PALMI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA MANOMISSIONE DEI SUOLI

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N.35 DEL 12.04.2018**

Modificato e integrato con Deliberazione di C.C. nr.76 del 31.07.2018

INDICE

Articolo 1 – Campo di applicazione

Articolo 2 – Normativa di riferimento

Articolo 3 – Competenza al rilascio dell'autorizzazione

Articolo 4 – Soggetti titolati a richiedere l'autorizzazione

Articolo 5 – Istanza per l'autorizzazione

Articolo 6 – Termini e modalità del procedimento istruttorio

Articolo 7 – Rilascio parere della Polizia Locale

Articolo 8 – Deposito cauzionale/polizza fideiussoria a carico dei richiedenti l'autorizzazione

Articolo 9 – Rilascio dell'autorizzazione ordinaria

Articolo 10 – Rilascio dell'autorizzazione in sanatoria in casi d'urgenza

Articolo 11 – Proroga dei termini stabiliti nell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori

Articolo 12 – Condizioni generali per il rilascio dell'autorizzazione

Articolo 13 – Disposizioni per ripristini di strade in asfalto

Articolo 14 – Disposizioni per ripristini di pavimentazioni in pietra

Articolo 15 – Disposizioni generali per ripristini su aree a verde

Articolo 16 – Norme tecniche per il ripristino su aree a verde

Articolo 17 – Penali per ritardo esecuzione dei lavori

Articolo 18 – Inadempimenti nell'esecuzione dei lavori

Articolo 19 – Sanzioni

Articolo 20 – Norme Finali

Articolo 21 – Entrata in vigore

Articolo n. 1

Campo di applicazione

1. Le presenti norme si applicano a tutte le manomissioni e ripristini da effettuare da parte dei soggetti erogatori di pubblici servizi, ovvero da parte di privati, sui sedimi di vie, strade, piazze, marciapiedi, nonché aree comunali pubbliche o di uso pubblico.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle convenzioni in essere con getori di servizi pubblici, nonché agli operatori economici soggetti al campo di applicazione del D.Lgs 1 agosto 2003, n.259, e s.m.i., recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”*.

** comma introdotto con Deliberazione di C.C. nr.76 del 31.07.2018*

Articolo n. 2

Normativa di riferimento

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia di:
 - a. elettrodotti, gasdotti, linee elettriche, telefoniche, telecomunicazioni, fognature, in particolare alle linee guida della Direttiva P.C.M. del 3 marzo 1999 predisposto dal Ministro dei LL.PP. (razionale sistemazione nel sottosuolo di impianti tecnologici pubblicata nella G.U. n. 58 del 11 marzo 1999);
 - b. al Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed al relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed alle norme per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali di cui al D.M. 10 febbraio 2002 e loro s.m.i.;
 - c. alle normative Regionali;
 - d. ai vigenti regolamenti comunali.

Articolo n. 3

Competenza al rilascio delle autorizzazioni

1. Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione del presente regolamento il Settore Manutenzioni sarà l'ufficio deputato al rilascio delle autorizzazioni alla manomissione e tagli su aree di proprietà comunale ovvero strade o aree con servitù di pubblico transito nonché sulle aree aperte al pubblico e ad uso pubblico.
2. Tale ufficio costituirà l'interfaccia unificata del Comune nei riguardi sia degli operatori esterni che delle strutture interne all'Amministrazione Comunale, provvedendo al coordinamento di tutti i lavori da autorizzare, di concerto con il Comando di Polizia Locale.
3. La definizione delle pratiche in questione è demandata al Capo Area Manutenzioni, che procederà ad individuare una figura interna quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90.

Articolo n. 4

Soggetti titolati a richiedere l'autorizzazione

1. Possono richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di taglio stradale o alla manomissione del suolo pubblico per interventi di nuova posa, sostituzione, riparazione, manutenzione, ampliamento delle condotte e degli allacciamenti alle utenze private, esclusivamente i soggetti gestori/erogatori di pubblici servizi, pubblici e privati, proprietari o concessionari di reti di servizio pubblico di acquedotto, fognatura, elettrico, telefonico, telecomunicazioni, gas di città e quelli di servizi che interessano comunque le strade, per le tipologie di lavoro di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. Possono richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di taglio stradale o alla manomissione del suolo pubblico per interventi diversi da quelli compresi nella casistica prescritta al comma 1, anche soggetti, diversi da quelli indicati nel comma precedente. In tale caso, le opere per cui si chiede l'autorizzazione e le motivazioni addotte nell'istanza saranno valutate dall'ufficio deputato all'istruttoria per il rilascio dell'eventuale autorizzazione.
3. Tutte le richieste presentate all'Amministrazione Comunale per il rilascio di autorizzazioni interessanti tagli stradali, ivi compresi gli attraversamenti di aree comunque appartenenti all'Amministrazione Comunale, per la posa di canalizzazioni, cavi, allacci fognari e simili, dovranno essere preventivamente visionate dal Responsabile del Procedimento, di cui all'art. 3, al fine di verificare se la stessa sia completa di ogni allegato prescritto all'art.5 del presente regolamento.

Articolo n. 5

Istanza per l'autorizzazione

1. Le attività di qualsiasi natura che comportino il taglio o la manomissione del suolo pubblico sono soggette a preventiva autorizzazione da parte del Comune, secondo le modalità riportate nel presente Regolamento. L'istanza di autorizzazione, da presentare su apposito modulo disponibile presso il Settore Manutenzioni, l'Economo comunale, nonché sul sito www.comune.palmi.rc.it, dovrà essere depositata al protocollo, dovrà contenere tutti gli elementi necessari al fine dell'esatta individuazione e comprensione delle opere da eseguire e dovrà essere redatta indicando obbligatoriamente gli estremi del soggetto richiedente, completo di indirizzo di residenza ovvero nome e cognome del legale rappresentante dell'Ente e Società, completo di indirizzo della sede legale, del Codice Fiscale ed eventualmente della Partita I.V.A.;
2. Dovranno essere obbligatoriamente allegati all'istanza i seguenti elaborati grafici firmati da un tecnico:
 - a. una dettagliata planimetria con l'indicazione esatta delle aree e delle superfici interessate dagli scavi in via provvisoria e definitiva, debitamente quotata, con gli schemi indicativi della rete fognaria, idrica, elettrica, telefonica e del gas esistenti, l'indicazione della posizione dei relativi pozzetti o corpi tecnologici fuori terra presenti in loco;
 - b. particolari costruttivi in scala adeguata debitamente quotati, da cui risulti in modo non equivoco la profondità dello scavo e le quote altimetriche della posa degli impianti rispetto al piano viabile e pedonabile;
 - c. relazione illustrativa con l'indicazione dei tempi necessari per l'esecuzione dei lavori, degli strumenti e dei macchinari che si intendono utilizzare, la quantificazione della superficie interessata dagli scavi e del suolo pubblico occupato dal cantiere, la stima analitica della quantità di rifiuti inerti al netto del materiale riutilizzabile, espressa in metri cubi, prodotti dagli scavi e demolizioni, facendosi carico del relativo smaltimento nelle forme di legge; l'indicazione e l'ubicazione del terreno e/o ditta presso i quali si dovranno conferire terra vegetale e/o di sbancamento e/o materiale da costruzione riciclabile nel caso in cui ricorra;
 - d. piano di viabilità alternativo, nel solo caso in cui si preveda la chiusura al traffico veicolare di strade pubbliche o aperte al pubblico.
 - e. una tavola grafica formata da una planimetria indicativa dei punti di scatto con almeno quattro fotografie a colori delle dimensioni minime di cm. 15x10 circa delle aree interessate dai lavori e quelle immediatamente adiacenti.
 - f. Parere favorevole di Enti esterni eventualmente interessati o dichiarazione, a firma del committente, che l'intervento non necessita di nessun parere esterno (Città Metropolitana, Soprintendenza ai beni archeologici etc.)
3. Dovrà essere obbligatoriamente presentata, nel caso in cui ricorra tale circostanza, una dichiarazione del tecnico incaricato, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dalla quale risulti che tutto il materiale prodotto durante gli scavi sarà riutilizzato in loco per il reinterro, nel rispetto delle norme ambientali stabilite nel Codice dell'Ambiente D.Lgs. n.152/2006 o dovrà essere smaltito a carico della ditta esecutrice i lavori ai sensi di legge.

Articolo n. 6

Termini e modalità del procedimento istruttorio

1. Il Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di dieci giorni, instruirà la pratica.

Articolo n. 7

Rilascio parere della Polizia Locale

1. Il Responsabile del procedimento, se l'intervento da autorizzare interessa correnti di traffico di particolare intensità, trasmetterà la pratica al Comando della Polizia locale, il quale dovrà

esprimere, entro 48 ore, il proprio parere sull'esistenza o meno di particolari intralci alla circolazione stradale durante l'esecuzione dei lavori richiesti.

2. Il Comandante della Polizia Locale, dopo l'istruttoria per il rilascio del parere di competenza, ritrasmetterà la pratica al Responsabile del Procedimento.

Articolo n. 8

Deposito cauzionale/polizza fideiussoria a carico dei richiedenti l'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni i soggetti, dovranno presentare, per gli interventi previsti dal presente Regolamento, apposito **deposito cauzionale**, anche mediante **polizza fideiussoria**, a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini e dell'esatto adempimento delle prescrizioni tecniche contenute nel presente Regolamento. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
2. L'importo della cauzione sarà stabilito dall'Amministrazione sulla base dei lavori da eseguire, sarà valutato in relazione alla superficie complessiva delle aree pubbliche interessate dalle attività di manomissione, alle relative tipologie, ed ai seguenti costi unitari:
 - A – Marciapiedi in asfalto € 155,00/ml
 - B – Strade asfaltate € 140,00/ml
 - C – Strade pavimentate in calcestruzzo € 110,00/ml
 - E – Strade sistemate con porfido nel centro storico € 300,00/ml
 - F – Marciapiedi in beola, pietra, granito o ciottoli € 300,00/ml
 - F – Aree sistemate a verde € 77,00/ml
 - G – Aree non ancora sistemate (reliquati in terra naturale) € 25,00/ml
 - H – Strade esterne all'abitato non asfaltate € 25,00/ml

Il calcolo della cauzione potrà anche essere definito in via forfettaria in modo da coprire per intero i costi di ripristino.

Il calcolo della cauzione non potrà mai essere inferiore ad 1 mq.

3. Alle ditte/gestori/enti che eseguono, nel corso dell'anno, più interventi di manomissione del suolo pubblico, è data la facoltà di costituire **una polizza fideiussoria annuale** il cui importo è calcolato stimando gli interventi da eseguire nell'anno per i costi unitari stabiliti nel precedente comma.
4. L'Amministrazione procederà ad escutere la polizza nei seguenti casi:
 - a. Nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica l'amministrazione comunale procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute.
 - b. In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute.
 - c. Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall'Amministrazione, previo invio, nelle forme di legge, di specifica nota al soggetto autorizzato, che dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 15 giorni (naturali e consecutivi) dalla comunicazione suddetta. Se il concessionario non provvede nel termine indicato l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute;
 - d. Nelle ipotesi di danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
5. Il recupero in danno della spesa sostenuta avverrà applicando i prezzi, contenuti nel tariffario di cui al presente articolo, alle superfici di ripristino.
6. Per le ditte che in sede di richiesta di autorizzazione allo scavo dichiarano la volontà di provvedere esclusivamente al **ripristino provvisorio** della pavimentazione manomessa (ferme restandole eventuali operazioni di ricarica che dovessero rendersi necessarie in caso di cedimenti), dovranno versare, prima del rilascio dell'autorizzazione, tramite bonifico bancario,

assegno circolare o in contanti presso la tesoreria comunale, la somma necessaria affinché il Comune possa provvedere al ripristino in maniera definitiva della pavimentazione manomessa.

7. L'importo verrà calcolato con le tariffe previste al presente articolo maggiorate del 50%.
8. Il deposito cauzionale verrà restituito dopo la verifica circa la regolarità dell'esecuzione degli interventi autorizzati e dei ripristini a regola d'arte.

Articolo n. 9

Rilascio dell'autorizzazione ordinaria

1. Le autorizzazioni saranno rilasciate, limitando al massimo il tempo necessario per la loro esecuzione: in modo particolare il Responsabile del Procedimento dovrà stabilire, con i dati acquisiti, se i lavori debbano essere eseguiti durante le ore notturne o diurne, se è necessario depositare i calcoli delle strutture in cemento armato e la durata stessa dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione è valida per la durata stabilita nella stessa ed i termini per l'esecuzione dei lavori iniziano a decorrere dalla data indicata nella richiesta di autorizzazione trasmessa al Responsabile del Procedimento.
3. Allo scadere dei termini per l'esecuzione dei lavori il richiedente o in alternativa il direttore dei lavori/referente unico, ha l'obbligo di presentare, al protocollo generale del Comune, la richiesta di verifica dello stato dei luoghi indirizzata al Responsabile del Procedimento del Comune di Palmi; la richiesta suddetta deve essere corredata da una relazione tecnica finale, redatta dal direttore dei lavori/referente unico, attestante la corretta esecuzione del ripristino, che i lavori sono stati completamente eseguiti, che le aree adiacenti al cantiere sono state ripulite e che non sono stati arrecati danni a strutture pubbliche. Tale richiesta è propedeutica allo svincolo del deposito cauzionale.
4. Al Comando della Polizia Locale restano gli oneri per il controllo della segnaletica stradale e se sussistano situazioni di pericolo conseguenti le autorizzazioni stesse.

Articolo n. 10

Rilascio dell'autorizzazione in sanatoria in casi d'urgenza

1. Nei casi di estrema urgenza, determinati da eventi imprevedibili ed imprevedibili derivanti da cause geologiche, idriche e fognarie, o che possano creare pericolo per la pubblica incolumità, arrecare danno alle cose o quando sia necessario ripristinare un pubblico servizio essenziale interrotto, si potrà procedere all'esecuzione delle opere necessarie ed al ripristino dello stato dei luoghi, senza attendere il rilascio dell'autorizzazione, previa comunicazione di inizio lavori e delle ragioni dell'urgenza giustificative, al Settore Manutenzioni del Comune di Palmi e alla Polizia Locale, corredata dai nominativi e recapiti telefonici del Direttore dei lavori, delle imprese esecutrici, dei loro Tecnici di cantiere responsabili dei lavori e con gli estremi della polizza fideiussoria, da inviare via pec all'indirizzo protocollo.palmi@asmepec.it - manutenzioni.palmi@asmepec.it - poliziamunicipalepalmi@asmepec.it .
2. Il soggetto responsabile dell'intervento, entro 15 giorni dal verificarsi delle situazioni descritte al comma precedente, ha comunque l'obbligo di presentare la domanda per il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria, corredata della documentazione fotografica ante e post intervento eseguito in stato di urgenza e da una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori svolti secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. Qualora non venga presentata la domanda a sanatoria o non siano evidenti i caratteri di estrema urgenza, i lavori saranno considerati a tutti gli effetti abusivamente eseguiti, con tutte le conseguenze che tale fatto comporta sotto il profilo civile e penale.

Articolo n. 11

Proroga dei termini stabiliti nell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori

1. Qualora nel corso dell'esecuzione delle opere si manifestino difficoltà di esecuzione derivanti da cause imprevedute e imprevedibili che rendano necessario prolungare la durata dei lavori oltre i termini stabiliti nell'autorizzazione rilasciata, il richiedente ha l'obbligo di presentare, prima

della scadenza, domanda di rinnovo e di proroga indicando il tempo necessario per completare le opere, nonché l'obbligo di comunicare eventuali interruzioni e riprese dei lavori.

Articolo n. 12

Condizioni generali per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti e degli interessi di terzi e del Comune, verso i quali il richiedente e la ditta esecutrice assume ogni responsabilità, rimanendo obbligati a tenere indenne il Comune stesso da ogni danno, opera o azione molesta che possono essere arrecati a terzi, in qualunque modo, tempo e per qualsiasi ragione, per effetto dell'autorizzazione stessa.
2. L'autorizzazione è rilasciata in via provvisoria, poiché il Responsabile di Settore può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, l'autorizzazione utilizzata in modo non conforme alle disposizioni di Legge e Regolamento, o alle condizioni cui sia stato subordinato il rilascio nonché quando lo impongano comprovati motivi di pubblico interesse o sopravvenute esigenze di carattere generale.
3. L'autorizzazione è rilasciata con l'obbligo di eseguire i lavori secondo le condizioni generali e speciali prescritte, secondo le disposizioni impartite dal Settore Manutenzioni del Comune di Palmi.
4. L'autorizzazione è rilasciata con l'obbligo per il richiedente e per i soggetti incaricati dei lavori, di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione veicolare e pedonale e comunque di osservare le disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e nel suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.
5. Dell'autorizzazione rilasciata faranno parte integrante gli allegati grafici presentati dal richiedente vistati dal Responsabile del Procedimento.
6. Il Responsabile del Procedimento trasmetterà copia delle autorizzazioni rilasciate al Comando della Polizia Locale, completa degli elaborati necessari per i provvedimenti di competenza.
7. L'autorizzazione, salvo i casi di urgenza per guasti o rotture, non verrà rilasciata per interventi su strade pavimentate da meno di due anni e se il richiedente era stato messo a conoscenza dei lavori di nuova pavimentazione.

Art. 13

Disposizioni per ripristini di strade in asfalto

A) Scavi longitudinali sulla carreggiata stradale

1. Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede stradale (per tratti superiori a m. 2) dovranno essere, di norma, eseguiti ad una distanza di almeno m. 1,00 dal ciglio stradale o dal cordolo del marciapiede, salvo altro posizionamento da decidersi in contraddittorio.
2. Nel caso di scavi eseguiti a distanza inferiore a m. 1,00 dal ciglio della strada o dal marciapiede, si provvederà anche alla rimozione della parte residuale di pavimentazione ed al suo totale rifacimento.
3. Il taglio della pavimentazione stradale (se in conglomerato bituminoso) dovrà essere eseguito con frese o taglierine in modo netto e rettilineo e senza disestare la pavimentazione adiacente; nel caso di sgretolamenti, si rettificherà nuovamente il taglio prima del ripristino.
4. Lo scavo dovrà essere della larghezza del taglio e non allargarsi ulteriormente; in caso contrario, si dovrà riadeguare il taglio, la cui larghezza sarà di almeno cm. 100 per consentire una perfetta rullatura con rulli compressori di almeno 12 tonn..
5. La compattazione nello scavo della sabbia deve essere eseguita con idonee attrezzature meccaniche ogni 30 cm di spessore; tutti i materiali di risulta dovranno essere trasportati, di norma, alla discarica pubblica, salvo un diverso utilizzo consentito dalla vigente normativa inerente i residui derivanti da scavi.
6. Non è consentito l'uso della terra, argillosa o sabbiosa che sia, o della cosiddetta "sabbia di cava", (che non possieda i requisiti previsti dalle Norme C.N.R. che disciplinano l'uso dei materiali stradali). I reinterri vanno, preferibilmente, eseguiti con sabbia o sabbioncino lavato.
7. La massiciata stradale sarà costituita da n. 3 strati (in ordine di profondità crescente):
 - a. Getto in calcestruzzo confezionato con inerti, privi di sostanze reattive dannose a granulometria continua ed equilibrata di diametro max 10-15 mm e cemento titolo 325, fluidificato ed additivato nelle proporzioni e nei dosaggi prescritti per ottenere una massa

volumica del materiale indurito di 1600+/-100 Kg/mc ed una resistenza meccanica a compressione di 25 Kg/cm² a 28 giorni, gettato in opera, opportunamente vibrato, per il riempimento di scavi e/o in spessori imposti sottili, non inferiori a 10 cm, tirati sottoriga per la regolarizzazione delle superfici esistenti scarificate, compresi gli oneri per la formazione di pendenze e quelli relativi alla posa in opera di protezione idonee a garantire la continuità del traffico sia pedonale che veicolare per il periodo di indurimento (24-36 ore) e quanto non espressamente citato, tuttavia necessario a dare le opere eseguite a regola d' arte;

- b. Strato di fondazione in misto cementato, di spessore non inferiore a 20 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione;
- c. Strato di inerti costipati, costituito da 10 cm di sabbia, a seguire posa di ghiaia/ghiaione ciotolame in sorte di fiume o di cava compreso la stesura anche manuale in strati, compattata con rulli statici o vibranti, bagnata, sagomata con relative pendenze e completata, ove occorra e secondo le indicazioni dell'UTC, con cm 10 di misto naturale stabilizzato opportunamente rullato.

Compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg/m²,

8. Si potrà procedere, quindi, alla posa della pavimentazione che, se prevista in conglomerato bituminoso, sarà composta da uno strato di base in binder o tappetone dello spessore di cm. 8 e da un tappeto d'usura in conglomerato bituminoso dello spessore finito di cm. 3.
9. Il tappeto d'usura sarà, di norma, esteso a tutta la sede stradale. In ragione della larghezza dello scavo e della posizione dello scavo stesso, gli Uffici Comunali competenti potranno individuare, in comune accordo con il richiedente e precisare sulla autorizzazione di manomissione, una soluzione più consona all'intervento da eseguire. Nei casi di intervento urgente su sede stradale, il cui manto di finitura risulti di recente realizzazione, rimane l'obbligo del ripristino di tutta la carreggiata. I lavori dovranno essere eseguiti nella stagione adatta (a clima caldo o mite).
10. Inoltre, nel caso di rifacimento del tappeto d'usura sull'intera sede stradale, si dovrà provvedere alla rimozione di eventuali rappezzi eseguiti in conglomerato invernale e provvedere al ripristino ed al loro tamponamento con materiale a caldo; si dovrà, altresì, provvedere alla messa in quota di singoli cordoli o tratti di cordolatura che risultino depressi e la loro sostituzione, nel caso siano ammalorati. Si dovrà anche tenere conto delle quote dei passi carrai esistenti e, se del caso, provvedere alla loro messa in quota. Come si dovrà prevedere alla messa in quota di chiusini caditoie e quant'altro presente nell'area oggetto di intervento.
11. Per motivi di assestamento, un eventuale ripristino del manto stradale potrà essere ordinata e dovrà essere eseguita anche a distanza di 1 anno dalla fine dei lavori di scavo e dal primo ripristino fatto con la mista bitumata; resta inteso che, in caso di assestamento del piano, si dovrà provvedere alle dovute e tempestive ricariche fino all'esecuzione del tappeto definitivo.
12. Potrà essere prevista in sede di rilascio dell'autorizzazione e dopo sopralluogo con il tecnico comunale responsabile, la fresatura della pavimentazione stradale, per uno spessore da concordare, quando ciò sia tecnicamente possibile e qualora le condizioni precarie della pavimentazione esistente rendano inopportuna la sola stesura di un nuovo tappeto di usura.
13. Potranno essere consentite fresature parziali della sede stradale per scavi longitudinali, previo accordo con il tecnico responsabile, nel qual caso si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - rifacimento della mista bitumata sullo scavo longitudinale per uno spessore di 10 cm.;
 - fresature dello scavo longitudinale per la sua larghezza aumentata di ml 1,00 per ogni parte dello scavo o fino al ciglio stradale o cordolo del marciapiede;
 - formazione di tappeto di usura per cm. 3;
 - sigillatura longitudinale con mastice bituminoso della giunzione tra il nuovo ed il vecchio tappeto di usura.
14. Nel periodo invernale, per scavi longitudinali, non sarà consentito l'uso di "invernale"; il ripristino andrà eseguito sempre con mista bitumata stesa a caldo e opportunamente cilindrata.

15. Nei rifacimenti totali o parziali di tratti di strade o di marciapiedi, anche se solo con semplici bitumature, sarà esclusiva incombenza del soggetto autorizzato provvedere alla regolare rimessa in quota di ogni eventuale chiusino o sigillo o caditoia.

B) Scavi longitudinali sulla sede di marciapiedi

1. Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede di marciapiedi dovranno essere eseguiti in modo da non compromettere la cordonatura, se questa è in buone condizioni.
2. In caso contrario, si dovrà provvedere alla messa in quota e/o sostituzione, se danneggiati durante i lavori, dei cordoli stessi.
3. Eseguito lo scavo della larghezza desiderata, si dovrà, di norma, demolire l'intera pavimentazione salvo diversa indicazione dell'Ufficio Manutenzioni, riportata sull'autorizzazione; la pavimentazione dovrà, quindi, essere ricostruita mediante:
 - fondazione in calcestruzzo a ql. 2 di cemento per uno spessore di cm. 8, con l'inserimento di giunti di dilatazione in listelli di pvc ogni 3 ml.;
 - tappetino d'usura, in cls drenante o in bitume colorato, dello spessore non inferiore a cm 3 eseguito sempre per tutta la larghezza del marciapiede; alternativamente, piastrelle, betonelle, o altre pavimentazione idonea, aventi adeguate caratteristiche di resistenza e finitura superficiale antiscivolo, la pavimentazione dovrà, preventivamente, sottoposta all'approvazione dell'Ufficio Comunale competente.
4. In caso si rendessero necessarie: la completa sostituzione dei cordoli perché completamente rotti prima dell'intervento; l'abbattimento di barriere architettoniche; la ripavimentazione di aree più vaste di quella interessata dallo scavo; verrà richiesto sopralluogo congiunto con UTC e verranno concordati eventuali lavorazioni aggiuntive in modo tale da sistemare l'area circostante.

C) Scavi trasversali sulla carreggiata stradale

1. Gli scavi che interessano trasversalmente la sede stradale dovranno essere eseguiti con le stesse modalità d'esecuzione dei precedenti scavi longitudinali, salvo che il ripristino finale con tappeto d'usura dovrà essere realizzato mediante fresatura della pavimentazione esistente per una larghezza pari a quella dello scavo e debordante di m. 1,00 per parte e la sigillatura della giunta fresata con mastice bituminoso a caldo. Non sono ammessi ripristini su scavi trasversali, mediante tappeto di usura eseguito a sormonto.

D) Scavi di modesta entità o trasversali sulla sede di strade o marciapiedi

1. Gli scavi di modesta entità inferiori a 2 mq. di superficie interessata dovranno essere eseguiti con le stesse modalità d'esecuzione dei precedenti.
2. Nel caso si dovessero eseguire più tagli a distanza ravvicinata, il ripristino dovrà essere esteso a tutto il tratto interessato, 1 metro in più per parte del primo e dell'ultimo scavo.
3. Nella stagione invernale, sarà consentito l'uso di conglomerato bituminoso di tipo invernale, da sostituire, poi, con strati di bitume a caldo nella stagione adatta.
4. Per quanto riguarda gli interventi sui marciapiedi, il ripristino in bitumato dovrà essere esteso a tutta la larghezza del marciapiede, previa demolizione e ricostruzione del sottofondo in calcestruzzo; per più tagli a distanza ravvicinata, si dovrà estendere il ripristino a tutto il tratto interessato dai lavori.

Art. 14

Disposizioni per ripristini di pavimentazioni in pietra

A) Rifacimento di strade

1. I ripristini di pavimentazioni in acciottolato, cubetti di porfido, pietra lavica, pietra reggina, etc., basole, lastre o masselli ecc. dovranno essere esclusivamente eseguiti da personale specializzato in tali opere.
2. Per ripristini di vaste porzioni o di strade complete, si potrà provvedere, prima della posa definitiva dei materiali lapidei, alla bitumatura provvisoria con binder, che verrà, poi, sostituito dopo il naturale assestamento della massicciata, con la pavimentazione prevista.
3. Per quanto attiene la scelta dei materiali, i ripristini dovranno essere effettuati con prodotti consoni e qualitativamente pregiati, in relazione al tipo di pavimentazione sul quale è stato

effettuato l'intervento e previa visionatura della campionatura da parte del responsabile dell'Ufficio Manutenzioni.

B) Rifacimento di marciapiedi

1. Per quanto riguarda i marciapiedi, nel caso la pavimentazione fosse in lastre di beola o in porfido o in altro materiale lapideo, la posa dovrà essere estesa a tutta la larghezza del marciapiede, previo parere dell'Amministrazione Comunale.
2. Nel caso fossero previsti sullo stesso marciapiedi diversi interventi non sequenziali, anche di altra Azienda, si dovrà provvedere, in attesa del definitivo ripristino, alla formazione di una pavimentazione provvisoria in calcestruzzo da sostituire, poi, con la pavimentazione definitiva.
3. Le relative spese della pavimentazione in pietra restano a carico delle Aziende che eseguiranno i lavori di scavo.
4. Per quanto attiene la scelta dei materiali, i ripristini dovranno essere effettuati con prodotti consoni e qualitativamente pregiati, in relazione al tipo di pavimentazione sul quale è stato effettuato l'intervento e previa visionatura della campionatura da parte del responsabile dell'Ufficio Manutenzioni.

Art. 15

Disposizioni generali per ripristini su aree a verde

1. Le aree a verde, oggetto di scavo, dovranno essere ripristinate nelle medesime condizioni iniziali; in particolare, il terreno dovrà essere riconsegnato:
 - ben livellato e caricato, per evitare cedimenti ed abbassamenti per assestamento;
 - privo di sassi e detriti in genere che possano inficiare la conformazione a prato;
 - ben fresato e seminato con seme idoneo, secondo le indicazioni del servizio comunale competente. Resta a carico del soggetto autorizzato l'onere dell'innaffio e dell'eventuale risemina, in caso di mancato attecchimento del seminato.
2. Gli scavi non devono interessare gli apparati radicali delle essenze arboree ed arbustive; eventuali interferenze devono essere opportunamente segnalate in fase di domanda di manomissione. L'asportazione, totale o parziale, di assenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuata in accordo o in presenza del Responsabile del Procedimento.
3. Nel caso in cui si dovesse procedere all'asportazione di alberi od arbusti, l'Amministrazione si riserva di richiedere, attraverso il Responsabile del Procedimento, la messa a dimora di un numero equivalente di essenze, sia in termini qualitativi che quantitativi.
4. Resta salvo il principio che rimane a carico del soggetto autorizzato l'onere per l'attecchimento, la cura e l'innaffio per un anno dalla messa a dimora; trascorso tale periodo, il Responsabile del Procedimento accerterà lo stato vegetativo dell'essenza, chiedendo, in caso di mancato attecchimento, la sostituzione della stessa.
5. Nel caso in cui gli scavi interferiscano con impianti di irrigazione, il soggetto autorizzato dovrà ripristinare, a suo totale carico, la funzionalità dell'impianto irriguo stesso.
6. Di norma, è vietato, altresì, utilizzare aree a verde per depositi di cantiere o di attrezzature; nel caso in cui, per forza maggiore, non si possa rispettare tale divieto, dovrà essere inoltrata formale richiesta specifica, attraverso la modulistica e le procedure per la manomissione del suolo pubblico. Gli interventi di ripristino rimangono quelli indicati ai commi precedenti.

Art. 16

Norme tecniche per il ripristino su aree a verde

1. Gli interventi su aree a verde dovranno attenersi alle sotto indicate prescrizioni:
 - a. Tutti gli scavi, sia eseguiti a mano che con mezzi meccanici, non dovranno, di norma, essere realizzati ad una distanza inferiore a mt. 2,50 dal tronco delle alberature, salvo quanto indicato nel successivo punto 6;
 - b. Per piante di pregio o di grande dimensione potranno essere richieste distanze superiori a mt. 2,50 o, in alternativa, l'adozione di particolari accorgimenti in fase di scavo

- (esecuzione a mano, spingitubo, ecc.). In ogni caso, non potranno essere tagliate radici importanti superiori ai 2 cm. di diametro.
- c. Ove possibile, in caso di interventi di ristrutturazione, è opportuno prevedere lo spostamento del servizio, qualora questo interferisca con la posizione della pianta.
 - d. Attorno alla pianta, sia in sede di marciapiede che su piazzole o parcheggi, dovrà essere lasciata una zona di rispetto (priva di asfalto o di altra pavimentazione impermeabile) di mt. 2x2, per essenze di grande sviluppo, e mt. 1,5x1,5, per quelle di medio o limitato sviluppo o, comunque, da definirsi in casi particolari per consentire gli scambi gassosi e le operazioni manutentive e conservative. Questo vale anche per pavimentazioni che non siano conseguenza di scavi.
 - e. Nella realizzazione di tali lavori dovranno essere tenuti particolarmente presenti i punti 1 e 2.
 - f. Dovrà essere assolutamente evitato di addossare materiale di qualsiasi genere alla base degli alberi o sulle aiuole, salvo autorizzazioni specifiche del servizio patrimonio.
 - g. La posa di impianti o strutture in soprassuolo in prossimità di alberature dovrà attenersi alle norme di cui ai punti 1 e successivi del presente articolo.
 - h. Nel caso non vi siano possibilità di adeguamento o di individuazione di altre soluzioni tecniche accettabili (non escluso il trasferimento in luogo dell'albero a cura e spese dell'Ente richiedente), andrà richiesto l'abbattimento della pianta interferente con i lavori.
 - i. Nel caso di ristrutturazione e realizzazione di servizi pubblici, si dovrà prendere atto dell'esistenza delle piante e del relativo ingombro adeguando la soluzione tecnica prescelta alle reali presenze arboree e alla loro naturale capacità di sviluppo dell'apparato aereo.
 - b. Nella installazione di manufatti (chioschi, edicole, ecc.) e cantieri, oltre a quanto sopra, non si dovrà ledere l'apparato aereo degli alberi presenti in luogo.
 - c. Nella richiesta di installazione dei manufatti dovranno essere indicati anche gli ingombri in altezza.
 - d. Le piante insistenti su aree che, per periodi più o meno lunghi, verranno ad essere sede di cantieri di lavoro per opere pubbliche dovranno essere salvaguardate con le protezioni indicate di volta in volta dal Responsabile del Procedimento.
 - a. Dovrà, inoltre, essere mantenuto libero l'accesso alle piante per i necessari interventi conservativi (trattamenti antiparassitari, ecc.).
 - e. Al termine dei lavori o degli inserimenti, dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata e delle fasce di contorno per il recupero ambientale e l'uniformità del ripristino.
2. Le modalità ed i tempi di intervento saranno stabiliti con il Responsabile del Procedimento, rilevate le condizioni reali dell'area interessata.

Articolo n. 17 **Penali per ritardo esecuzione dei lavori**

1. In caso di ritardo nei lavori di ripristino rispetto ai tempi previsti nell'autorizzazione o rispetto ai tempi imposti su specifica richiesta dell'ente autorizzante, in mancanza di istanza di proroga del termine, si applicheranno le seguenti penali:
 - a. per i soggetti esecutori dei lavori incaricati dai richiedenti privati la somma dovuta sarà pari al 25% dell'importo versato a titolo di cauzione;
 - b. per i soggetti gestori/erogatori di pubblici servizi la somma dovuta è stabilita in € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
2. Tali somme saranno acquisite dall'Amministrazione tramite incameramento delle somme detenute a titolo di garanzia o escussione delle polizze fidejussorie, salvo casi in cui tramite pec venga comunicata data di inizio lavori successiva.

Articolo n. 18
Inadempimenti nell'esecuzione dei lavori

1. Qualora un soggetto, nell'arco di un anno, assommi un numero di inadempimenti nell'esecuzione dei lavori, con esecuzione da parte del Comune e incameramento della fideiussione o della cauzione, pari o superiore a cinque, sarà sottoposto, nel successivo anno solare, ad raddoppio della cauzione e non potrà avvalersi della facoltà di presentare cauzione sotto forma di polizza fidejussoria.
2. In tali casi qualsiasi concessione per tutto l'anno solare di riferimento sarà rilasciata previo versamento della cauzione in denaro.

Articolo n. 19
Sanzioni

1. Chiunque esegua lavori senza l'autorizzazione prescritta dal presente Regolamento o in difformità da essa è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel Nuovo Codice della Strada D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., nel relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i, ed all'irrogazione delle ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento giuridico.
2. Chiunque esegua lavori senza l'autorizzazione prescritta o in difformità da essa è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria, il cui importo sarà calcolato in misura pari al triplo della cauzione normalmente dovuta in base al tariffario, contenuto nell'articolo 8 del presente Regolamento, a seconda della tipologia di superficie su cui si è stato eseguito l'intervento.

Articolo n. 20
Norme finali

1. Con l'approvazione del presente regolamento, si considerano decaduti tutti i patti stipulati in precedenza, tra l'Amministrazione Comunale e i soggetti gestori/erogatori di pubblici servizi, in contrasto con le norme del presente regolamento.

Articolo n. 21
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune.